

ORIGINALE



COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 DEL 23-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. (FASCICOLO 2025/8.6/5)

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala consiliare del Palazzo comunale in via E. V. Parodi, 33, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
COSTANTINI SIMONETTA	X	
GENTILINI JACOPO	X	
PASQUIN ENRICO	X	
PANIZZA MILOS	X	
VIGANO' SAMANTHA	X	
FAGIOLI ORNELLA	X	
ONGANIA PASQUALINO	X	
SIBILLONI MATTEO		X
MOLTENI PAOLO	X	
CATTANEO FAVIO WALTER	X	
SCIRANO DOMENICO	X	

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. SARA FEDERICA SIRTORI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SIMONETTA COSTANTINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Imposta di Soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto «Disposizioni in materia di federalismo municipale». La norma consente ai Comuni di istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo e nella misura massima di cinque euro per persona e per notte di soggiorno;

VISTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 14.11.2017 avente per oggetto “Istituzione Imposta di Soggiorno – approvazione regolamento per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno.” ha introdotto la stessa a partire dal 30.12.2017 e con successivo proprio atto n. 2 del 05.03.2024 all’art. 2, comma 1, del sopracitato Regolamento ha variato la seguente tabella nel modo che segue:

Altre strutture	Strutture alberghiere
€ 1,00 – a persona per pernottamento	€ 1,00 – a persona per pernottamento

VISTO l’art.4 del predetto Regolamento che testualmente recita “Le variazioni di tariffe dell’imposta di soggiorno, istituita a favore del Comune di Lierna, verranno proposte in Consiglio Comunale da parte della Giunta.”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 104 del 27.11.2025 avente titolo “MANOVRA DI BILANCIO 2026”, con la quale la Giunta Comunale ha preso la decisione di alzare per ogni tipo di struttura l’imposta di soggiorno a persona per pernottamento a € 2,00 (eurodue) occorre variare la tabella in Regolamento che quindi diventa:

Altre strutture	Strutture alberghiere
€ 2,00 – a persona per pernottamento	€ 2,00 – a persona per pernottamento

RITENUTO quindi opportuno modificare il vigente Regolamento per l’Imposta di Soggiorno;

VISTO l’articolo 151 del D.lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

PRECISATO che le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. ;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imposta di Soggiorno;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione della modifica del regolamento dell'Imposta di Soggiorno;

ACQUISITO il parere favorevole dal Revisore Unico Dott.ssa Maria Elisabetta Roncato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area 3 –Tributi/Commercio, allegato al presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. b) della L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, in corso di formazione;

UDITA la discussione;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti: n. 7;

Voti favorevoli: n. 7;

Voti contrari: n. 2 (Molteni Paolo, Cattaneo Favio Walter);

Astenuti: n. 1 (Scirano Domenico);

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti: n. 7;

Voti favorevoli: n. 7;

Voti contrari: n. 2 (Molteni Paolo, Cattaneo Favio Walter);

Astenuti: n. 1 (Scirano Domenico);

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, che integralmente si approvano.
2. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, composto da n. 15 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2026.
4. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'Ente per il periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii..

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato, a termini di legge, sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita successiva votazione dall’esito unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
SIMONETTA COSTANTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SARA FEDERICA SIRTORI

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SARA FEDERICA SIRTORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. (FASCICOLO 2025/8.6/5)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AREA 3 TRIBUTI, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
POLVARA ROBERTA

Addi, 05-12-2025

Eventuali note:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. (FASCICOLO 2025/8.6/5)

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 05-12-2025

Il Responsabile del Servizio
STASI LAURA

Eventuali note:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2025 del 23-12-2025

avente ad Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. (FASCICOLO 2025/8.6/5)

pubblicata dal 12-01-2026 per 15 giorni consecutivi sull'Albo on line di questo ente.

Il Responsabile incaricato della Pubblicazione
SARA FEDERICA SIRTORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI
ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

Indice:

- Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 5 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 6 - ESENZIONI.
- Art. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.
- Art. 9 - ACCERTAMENTI
- Art. 10 - SANZIONI
- Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 12 - RIMBORSI
- Art. 13 - CONTENZIOSO
- Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

a) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.l gs. 23/2011, come da seguente tabella:

Altre strutture	Strutture alberghiere
€ 2,00 – a persona per pernottamento	€ 2,00 – a persona per pernottamento

b) Il periodo di applicazione dell'imposta è annuale.

c) L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di LIERNA, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui al seguente punto d).

d) Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuare dalla L.R. n. 27 del 1 ottobre 2015.

e) Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Lierna.

Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 4 ENTITA' DELL'IMPOSTA

Le variazioni di tariffe dell'imposta di soggiorno, istituita a favore del Comune di Lierna, verranno proposte in Consiglio comunale da parte della Giunta.

ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture indicate all'art. 2 **punti d) ed e)** del presente regolamento.
- b) L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.
- c) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- d) La dichiarazione al Comune dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce, tramite l'apposito portale all'indirizzo <http://lierna.imposta-soggiorno.it/>

ART. 6 ESENZIONI

Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

Sono esenti dal pagamento:

- a – minori sino al compimento del quattordicesimo anno età;
- b – portatori di handicap *NON AUTOSUFFICIENTI CON IDONEA CERTIFICAZIONE SANITARIA (ARTT. 47 E 49 D.P.R. 445/2000)* ed il loro accompagnatore, nella misura massima di un accompagnatore per ogni disabile;
- c – nuclei familiari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai QUATTORDICI anni, si applica l'imposta sino ad una massimo di QUATTRO componenti indipendentemente dal numero complessivo dei componenti familiari;
- d – residenti di Lierna.

L'imposta non si applica a partire dall'ottavo giorno, per pernottamenti nella stessa struttura di sette notti consecutive.

È fatta salva la facoltà per il Comune di concedere specifiche ed ulteriori esenzioni all'imposta di soggiorno, nonché di prevedere la sospensione del pagamento dell'imposta stessa **nel periodo di sua applicazione**, ovvero una sua maggiorazione stagionale, fermo restando i limiti massimi stabiliti dalla Legge n. 23 del 14/3/2011.

ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori hanno l'obbligo di presentare mensilmente una dichiarazione al Comune di Lierna secondo quanto prescritto all'art. 5 del presente regolamento.

La dichiarazione è trasmessa al comune di Lierna in via telematica entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 6 e gli estremi del versamento di cui al successivo art. 8.

Per ogni esenzione, i gestori delle strutture dovranno conservare la relativa documentazione, che potrà essere richiesta per controllo dal Comune.

Solo in caso di impossibilità di utilizzo del portale (<http://lierna.imposta-soggiorno.it/>) è data la possibilità di redigere in forma cartacea la dichiarazione di cui sopra e di consegnarla manualmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lierna.

I gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili in solido del pagamento dell'imposta ai sensi del Decreto Legge 34/2020, art. 180 commi 3 e 4.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria pubblicato sul sito del Comune di Lierna.

Il versamento dovrà contenere la causale "IdS MESE/ANNO + Nome della Struttura (come registrato nel portale) + Dati catastali (Foglio, Mappale e Subalterno)". Inoltre dovrà essere indicato il riferimento bancario dell'operazione.

ART. 9 ACCERTAMENTI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove è possibile, previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese, diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 10 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 472; 473 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/97.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all' art. 6, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 12 RIMBORSI

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a €. 10,00 (euro dieci).

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 31.12.2017.

10 DIC. 2025

PROJ. N. 9254

Cat. 8 Cl. 6 Fasc.

Comune di Lierna (LC)

C.F. 83007030139 - P. Iva 00664960135 - Via E.V. Parodi, 33 - 23827 Lierna (LC)

PEC: comune.lierna@pec.comune.lierna.lc.it

Verbale n. 42

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno da sottoporre al Consiglio Comunale nella seduta del 23.12.2025

L'anno 2025, il giorno 9 del mese di dicembre, il Revisore dei Conti - *Dott.sa Maria E. Roncato* – nominato Revisore Unico dei Conti del comune in epigrafe con provvedimento del Consiglio Comunale n. 19 del 21 novembre 2023, per il triennio 2023-2026 – procede all'emissione del parere sulla *proposta di deliberazione consiliare di modifica al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno*.

PREMESSO CHE

- lo scrivente riceveva in data 5 dicembre 2025 dal Responsabile dell'Area 3 – Tributi/Commercio, del Comune di Lierna, *Sig.ra Roberta Polvara*, la proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "*Approvazione modifica regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno*", del prossimo 23.12.2025;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 14.11.2017 l'Ente approvava il regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno a decorrere dal 30.12.2017 di euro 0,90# a persona, per pernottamento, sia nelle strutture alberghiere che nelle altre strutture;

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 05.03.2024, l'Ente – recependo la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01.02.2023 con cui ravvisava l'opportunità di introdurre aggiornamenti e modifiche al suddetto regolamento innalzando l'imposta di soggiorno a persona, per pernottamento, per ogni tipo di struttura ad euro 1,00# - modificava il regolamento in parola;

CONSIDERATO CHE

- la Giunta Comunale con la deliberazione n. 104 del 27.11.2025, relativa alla "*Manovra di Bilancio 2026*", decideva di alzare ulteriormente l'imposta di soggiorno a persona, per pernottamento, per ogni tipo di struttura ad euro 2,00#;

- si rende pertanto necessario modificare il Regolamento in parola, precisamente l'art. 2, p.to a) - ovvero la tabella che riporta l'imposta applicata - nonché l'art. 7, ultimo capoverso – a seguito delle integrazioni e modificazioni delle norme concernenti l'imposta di soggiorno;

- secondo quanto disposto dal predetto Regolamento le variazioni di tariffe dell'imposta di soggiorno, istituita a favore del *Comune di Lierna*, devono essere proposte in Consiglio Comunale da parte della Giunta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento medesimo.

VISTI

- l'art. 4, D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sancisce che: "*...i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche di provincia possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di*

COMUNE DI BERNABIA (CO)
16 DIC 2025
0801
0869

coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo”;

- le disposizioni normative di riferimento, con particolare riguardo a quelle citate nella proposta di Deliberazione del Comune, che si intendono qui integralmente richiamate;

- lo Statuto comunale;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 05.12.2025 dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, *Sig.ra Laura Rag. Stasi*, contenuti nella proposta di deliberazione in parola ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 05.12.2025 dal Responsabile dell'Area 3 –Tributi/Commercio, *Sig.ra Roberta Polvara*, allegato alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, c. 1 e 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso ed osservato il sottoscritto Revisore unico ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b), D.Lgs. 267/2000

Esprime parere favorevole

alla modifica, così comprese proposte, del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Li, 9 dicembre 2025

*Il Revisore dei Conti
Dott.sa Maria E. Roncato*

